

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MINELLA MOLINARI** Angiola, **TEDESCO** Giglia, **ARGIROFFI**, **ORLANDI**, **MARIS**, **DE FALCO**, **GUANTI**, **TROPEANO**, **PETRONE**, **MACCARRONE**
Pietro e **LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1971

Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza n. 49 del 16 marzo 1971 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 553 del codice penale (e di conseguenza gli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561) considerando il divieto della propaganda anticoncezionale che tali articoli sancivano « lesivo delle libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione », risponde ad una esigenza sociale impellente nel nostro Paese sia per la piena affermazione della libertà e dignità del cittadino sia per la difesa sanitaria del nostro popolo.

La legalità e libertà dell'azione di informazione e divulgazione dei mezzi anticoncezionali — richiesta fin dal 1967 unanimemente dal Consiglio superiore di sanità e da tempo proposta in Parlamento da vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare (*) —

(*) Per il Gruppo comunista nell'attuale Legislatura: proposta n. 725, presentata alla Camera dei deputati il 3 luglio 1968 d'iniziativa dei deputati Coccia ed altri.

oggi finalmente riconosciuta, pone in modo profondamente nuovo il complesso di problemi che si collegano alla delicatissima questione della procreazione della vita, momento determinante dell'inizio di ogni vicenda individuale e familiare, della sanità e dello sviluppo di ogni popolo. Ne sono aspetti fondamentali non solo la regolazione delle nascite, ancora recentemente sottolineata dall'ONU e dagli organi internazionali della sanità e dei diritti umani in rapporto all'andamento demografico mondiale — problema, tuttavia, di scarsa rilevanza in Italia dove il tasso di incremento demografico non è alto — ma, particolarmente per quanto riguarda la salute, specie la salute della donna, i riflessi che ne deriveranno in rapporto alla pratica dell'aborto procurato clandestino che ha raggiunto in Italia dimensioni sempre più drammatiche (secondo alcune valutazioni fino ad un milione all'anno) quale estremo mezzo per tante donne, nell'ignoranza contraccettiva imposta dalle vecchie leggi, di limitare la prolificità. Soprattutto, la possibilità di una consapevole e concorde volontarietà del concepimento significa l'affermazione di concezioni pro-

fondamente nuove e civili in rapporto al valore della famiglia, alla condizione della donna, ai diritti del bambino e della vita umana stessa.

La procreazione volontaria e consapevole come scelta concorde dei genitori appare condizione essenziale per la formazione di una famiglia unita e responsabile: per una effettiva parità di libertà, di dignità e di corresponsabilità fra l'uomo e la donna; per l'avvenire di ogni nuova creatura la cui prima esigenza umana risale al momento stesso del concepimento, all'elementare diritto di venire alla luce desiderata e attesa.

Il valore sociale, civile, morale della conquista sancita si ridurrebbe tuttavia ad una affermazione teorica se essa non fosse accompagnata da sollecite ed adeguate misure che ne permettano la piena realizzazione pratica. E ciò, prima di tutto, come condizione fondamentale, per quanto riguarda il diritto ad accedere alla conoscenza, all'informazione e quindi all'utilizzazione delle norme e dei mezzi inerenti la procreazione, sia al fine di promuoverla che al fine di prevenirla — aspetti, entrambi, fondamentali della libera scelta — diritto che deve essere garantito a tutti, in modo uguale, senza discriminazioni di possibilità economiche o di situazioni ambientali o sociali, attraverso adeguate prestazioni pubbliche e gratuite. Occorre contemporaneamente assicurare la guida dell'uso dei farmaci inerenti, sulla cui diffusione ed utilizzazione deve essere esercitata una vigilanza costante e scientificamente qualificata nonchè impedita, nel modo più rigoroso, qualsiasi possibilità di pressione mercantile e consumistica onde, come sottolinea la sentenza precitata della Corte costituzionale, « la propaganda anticoncezionale non diventi incentivo all'uso di mezzi rivelatisi dannosi, in attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione sulla tutela della salute e della maternità ».

A tali fini il gruppo comunista avanza il presente disegno di legge che si ispira, nel

contenuto dei quattro articoli di cui si compone, ai seguenti indirizzi:

grande importanza sociale e sanitaria dei problemi inerenti la regolamentazione delle nascite e responsabilità primaria specifica dell'organizzazione sanitaria pubblica in materia (con riferimento all'istituendo servizio sanitario nazionale e alle unità sanitarie locali);

immediatamente: attribuzione alle Regioni dei compiti concernenti la preparazione scientifica, tecnica e culturale del personale medico e ausiliario che dovrà operare in questo campo; attribuzione ai comuni dell'organizzazione e della gestione dei servizi di consulenza e di assistenza destinati all'informazione, all'istruzione e all'educazione sanitaria: servizi che dovranno essere di istituzione obbligatoria, gratuiti, articolati nelle forme più capillari utilizzando i presidi sanitari già esistenti;

inserimento dei farmaci ad azione progestativa fra i prodotti che devono essere somministrati gratuitamente dall'INAM ed altri enti mutualistici come condizione essenziale per la loro utilizzazione da parte delle classi lavoratrici e delle masse meno abbienti, particolarmente nel Mezzogiorno e nelle zone arretrate del Paese;

accurata vigilanza medica sulla distribuzione e qualificazione scientifica della propaganda dei prodotti contraccettivi con particolare riguardo alla necessaria e costante responsabilità medica sul loro uso e alla informazione scientifica la cui competenza esclusiva viene demandata ad organismi pubblici e qualificati quali l'Istituto superiore di sanità, e in attesa delle unità sanitarie locali, ai servizi sanitari dei comuni.

I presentatori auspicano che il Senato affronti e risolva i problemi sollevati con la massima urgenza accogliendo favorevolmente l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Servizio sanitario nazionale e le Unità sanitarie locali esercitano la funzione di guida e di assistenza sui problemi relativi alla regolamentazione delle nascite.

Art. 2.

Fino a quando non entreranno in funzione il Servizio sanitario nazionale e le Unità sanitarie locali, servizi specializzati garantiscono gratuitamente la consulenza e l'assistenza al fine di istruire ed educare sui metodi e sui mezzi per promuovere la procreazione o per prevenirla. Tali servizi sono programmati, istituiti e gestiti dai comuni presso gli ambulatori comunali, gli ospedali o altre strutture pubbliche esistenti, in rapporto alle esigenze socio-economiche ambientali. La consulenza e l'assistenza sono affidate a personale specializzato: medici, ostetriche, infermiere professionali, assistenti sociali.

L'INAM e gli altri enti che gestiscono assistenza di malattia sono tenuti a somministrare gratuitamente i prodotti ad azione progestativa ai loro assistiti sulla base di relativa prescrizione medica.

Art. 3.

È permessa la vendita dei farmaci ad azione progestativa dietro presentazione di ricetta medica. La confezione contenente il farmaco deve comprendere un'accurata indicazione posologica e una precisa informazione scientifica sull'utilità, i modi d'uso e le eventuali controindicazioni del farmaco stesso.

L'informazione scientifica di ogni prodotto messo in vendita spetta esclusivamente al Consiglio superiore di sanità, e, perifericamente, ai medici dei servizi di consulenza e di assistenza di cui alla presente legge.

È assolutamente proibita qualunque forma di informazione e di propaganda promozionale delle vendite da parte delle ditte produttrici.

Art. 4.

Sono istituiti, almeno in ogni capoluogo di provincia, presso gli ospedali corsi di preparazione sui problemi e sulle tecniche antifecondative per personale medico e ausiliario.

Le Regioni provvedono alla programmazione, organizzazione e controllo dei corsi predetti.

Art. 5.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.